
**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TRASPORTI
M.I.T.T. (MOBILITÀ INTEGRATA DEI TRASPORTI IN TRENTINO), MEDIANTE
PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA**

CIG: 9380067429

CUP: B51C22001240005

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto	8
Art. 8 – Importo del contratto	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	9
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	10
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	11
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	11
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	12
Art. 17 – Subappalto	12
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	14
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	14
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	15
Art. 22 – Sicurezza	15
Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19	15
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	15
Art. 24 – Proprietà dei prodotti	16
Art. 26 - Realizzazione connessione VPN	18
Art. 27 - Amministratori di Sistema	18
Art. 28 – Garanzia definitiva	19
Art. 29 – Obblighi assicurativi	19
Art. 30 – Penali	20
Art. 31 – Risoluzione del contratto	22
Art. 32 – Recesso	23
Art. 33 – Definizione delle controversie	23
Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	23

Art. 35 – Obblighi in materia di legalità	25
Art. 36 – Spese contrattuali	25
Art. 37 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	25
Art. 38 – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico	25
Art. 39 – Norma di chiusura	26

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento di "Servizi di manutenzione del sistema trasporti M.I.T.T. (Mobilità Integrata dei Trasporti in Trentino), affidati mediante procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria".
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano in:
 - a) servizio di manutenzione software del Sistema (correttiva e adeguativa), assistenza sistemistica, gestione dei processi e della base dati, ivi compresa l'attività di presa in carico dei sistemi;
 - b) servizio di manutenzione hardware, ivi compresa l'attività di presa in carico del sistema e di restituzione a fine contratto;
 - c) servizi di supporto (servizio a massimale non garantito) per un massimale di 200 (duecento) giornate persona; come meglio specificati nel "Capitolato tecnico" e nei relativi allegati.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la sede della Affidataria ad eccezione dei servizi che comportano attività di manutenzione che richiedono interventi in loco da effettuare sul Comune di Trento e sul territorio della Provincia autonoma di Trento.
2. L'appaltatore deve garantire servizi descritti in Capitolato Tecnico e appendici.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.
4. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Committente e/o dei soggetti terzi indicati dalla Committente e/o di terzi autorizzati dagli stessi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o dai soggetti terzi indicati dalla Committente e/o da terzi autorizzati dagli stessi.
9. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o collaudi e/o accertamenti. Tali

verifiche potranno comportare anche ispezioni ed audit presso la sede dell'Aggiudicataria.

10. L'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Committente.
11. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
12. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto con risorse professionali dotate dei profili professionali e dell'esperienza adeguati a ciascuna attività da eseguire, assicurando conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nella documentazione ad essa allegata. Qualora nello svolgimento delle attività la Committente riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadeguatezza e/o impreparazione da parte delle risorse professionali dell'Aggiudicataria, la Committente potrà richiedere per iscritto all'Aggiudicataria la sostituzione – che sarà tenuta ad adempiere – delle risorse medesime, che dovrà aver luogo entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
13. Qualora la Committente non ritenesse i profili professionali e l'esperienza delle risorse professionali inviate in sostituzione adeguati a ciascuna attività da eseguire, potrà procedere all'affidamento dei servizi in oggetto a diversa Impresa, con oneri a carico dell'Aggiudicataria ed eventualmente assoggettando quest'ultima a penale, ai sensi del presente contratto.
14. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali dell'Appaltatore presso la sede della Committente, le stesse dovranno attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale della Committente medesima.
15. In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte dell'Aggiudicataria dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato e/o indeterminato – ovvero di lavoratori autonomi professionali (con p. IVA). In occasione del primo ingresso nella sede della Committente o nella diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovrà consegnare al referente della Committente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello ("MODELLO DI DICHIARAZIONE") è riportato in allegato - con la quale l'Appaltatore, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna al referente della Committente della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'Art. 30 – Penali del presente Contratto. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate alla Committente – nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente alla Committente - quest'ultima avrà la facoltà di applicare una penale ai sensi della predetta disposizione del presente contratto, ovvero di dichiarare lo stesso risolto di

diritto, nonché procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione dei servizi, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.
5. L'Appaltatore, senza alcun aggravio di costo per la Committente, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui oltre, si impegna, oltre a quanto previsto nel "Capitolato Tecnico" e in altre parti del presente contratto, a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità dell'effettuazione dei servizi alle norme previste nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti ed indicati nel "Capitolato Tecnico" (appendice 3), ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
 - c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e alla stessa comunicate dalla Committente;
 - d) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si obbliga a prestare la massima collaborazione nei confronti dell'Affidataria.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) *la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e*

modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni";

d) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

f) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

i) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

k) le norme del codice civile.

1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e il capitolato tecnico con relative appendici da 1 a 4 e la "Nomina a Sub-Responsabile del Trattamento dei dati";
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il Contratto è efficace dalla sottoscrizione di entrambe le parti.
2. Il servizio ha inizio dalla data di positiva presa in carico del servizio fissata in sede di stipulazione del contratto e ha durata di 12 (dodici) mesi.
3. La Stazione Appaltante si riserva di recedere anticipatamente dal presente Contratto qualora, all'esito della positiva valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato inerente la piattaforma dei trasporti trentini, sia esperita la procedura di gara e l'aggiudicazione sia disposta prima del decorso del termine di cui al comma 2. In tal caso, la Stazione Appaltante comunicherà il recesso con un preavviso di almeno trenta giorni, a mezzo di posta elettronica certificata, e l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso rinunciando, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c. ed alle ulteriori disposizioni applicabili.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett.a) del D.L. n. 76/2020, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo dei servizi, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e della parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016; in tal caso il prezzo dei servizi, per i quantitativi eccedenti quelli di contratto, dovranno essere comunque quelli offerti in gara.
3. Per i servizi di cui al presente contratto sarà riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base dei prezzi indicati nell' "Offerta Economica" presentata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fino all'importo complessivo massimo non garantito, al netto di I.V.A., pari a euro _____ (_____/00) per la durata contrattuale di mesi 12 (dodici).
4. I corrispettivi parziali per le prestazioni di cui al presente contratto sono di seguito indicati:
 - a) € _____ (_____/____) a titolo di canone annuale per la prestazione del servizio di manutenzione del software applicativo (correttiva e adeguativa), assistenza

sistemistica, gestione dei processi e della base dati, ivi compresa l'attività di presa in carico dei sistemi,

- b) € _____ (_____/____) a titolo di canone annuale per la prestazione del servizio di manutenzione dell'hardware, ivi compresa l'attività di presa in carico del sistema e di restituzione a fine contratto;
- c) € _____ (_____/____) quale corrispettivo per la prestazione dei servizi professionali di supporto, per un massimale non garantito di 200 (duecento) giorni persona alla tariffa giornaliera omnicomprensiva di € _____ (_____/____).
5. I predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che tali corrispettivi comprensivi di ogni prestazione contrattuale saranno dovuti dalla Committente unicamente all'Appaltatore.
6. I corrispettivi contrattuali sopra indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato. In particolare, nei corrispettivi contrattuali sono ricompresi i costi relativi ai rischi di natura interferenziale e oneri per attuare le disposizioni anti COVID, pari a complessivi € 20.000,00 (ventimila/00), oltre all'Iva, così come quantificati nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). L'Aggiudicataria, sotto la propria responsabilità, dovrà preventivamente consegnare copia di tale documento (DUVRI) ad ogni datore di lavoro (o soggetto dallo stesso delegato), diverso dalla Committente, presso il quale dovranno essere svolte le attività di cui al presente Contratto.
7. Tutti gli obblighi ed oneri dell'Aggiudicataria derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicataria, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, quindi, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicataria di ogni relativo rischio e/o alea. L'appaltatore non potrà vantare nei confronti della Committente diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi stipulati con il presente Contratto.
9. Resta inteso che nel corso dell'esecuzione le singole prestazioni potranno essere variate in aumento e in diminuzione rispetto ai valori stimati inizialmente senza che all'Aggiudicataria spetti alcun ulteriore corrispettivo, anche a titolo di indennizzo, fermi restando il valore contrattuale massimo e i limiti previsti dalla vigente normativa per eventuali integrazioni.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'Appaltatore si impegna ad emettere fatture in modalità elettronica utilizzando il codice di destinazione **UVIZPCO** per il pagamento dei corrispettivi pattuiti e maturati in via trimestrale posticipata.

2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,

dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. (eventuale) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'Art. 30 – Penali.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del

18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p. 8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in

acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

8. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

9. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

10. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti CCNL metalmeccanico e dell'industria ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

//

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

//

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

4. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

3. Il Software oggetto del servizio di cui al presente contratto è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e permarrà nella proprietà della medesima anche relativamente alle parti oggetto di modifica, evoluzione o implementazione eseguite dall'Aggiudicataria. A tal fine l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente, entro la scadenza del contratto, sufficiente documentazione, codici sorgente e registrazioni di configurazioni del sistema informativo.

4. Ogni modifica al Software operata dall'Appaltatore resterà di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, senza ulteriori oneri se non i corrispettivi previsti per i servizi di cui al presente contratto.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore non acquisirà nessun diritto di utilizzare in alcun modo il software per rendere servizi a soggetti terzi.

6. Ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 82/2005 i programmi informatici di cui al presente contratto e all'allegato "Capitolato Tecnico" sviluppati per conto e a spese della Committente dovranno essere facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 68 comma 2, D. Lgs. 82/2005.

7. La Committente si riserva la facoltà di disporre del programma informatico di cui al presente contratto ed all'allegato "Capitolato Tecnico" al fine del riuso da parte di altre amministrazioni.

Art. 25 - Nomina a Sub-Responsabile del Trattamento – ex RGPD UE 679/2016, art. 28

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza o trattare dati personali (RGPD UE 679/2016 art. 4 comma 1) di cui la Committente è Responsabile del trattamento (RGPD UE 679/2016 art. 4 comma 2).

2. Fatto salvo il separato atto di nomina a Sub-Responsabile, si anticipano di seguito le istruzioni di carattere generale ai cui l'Affidataria dovrà attenersi. In virtù di quanto riportato al precedente comma 1, la Committente, sussistendo garanzie sufficienti che tutte le operazioni di trattamento siano effettuate secondo quanto previsto dal RGPD ovvero, se più restrittive, dalle norme disposte dalla Committente stessa, nomina l'Appaltatore quale Sub-Responsabile (RGPD UE 679/2016 art. 28).

3. Il Sub-Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.
4. L'Appaltatore altresì con il presente contratto garantisce di essere in grado di porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garanzia della tutela dei diritti dell'interessato. Dichiaro altresì che, per le operazioni di trattamento conseguenti al contratto:
- a) non ricorrerà ad altro Sub-Responsabile senza previa autorizzazione scritta specifica della Committente;
 - b) per le operazioni di trattamento non espressamente previste nel contratto si atterrà alla normativa interna della Committente;
 - c) i dati trattati non saranno in alcun modo trasferiti verso un paese terzo o una organizzazione internazionale, salvo espressa autorizzazione scritta della Committente;
 - d) le persone autorizzate al trattamento dei dati verranno previamente informate sugli obblighi normativi a tutela dei diritti degli interessati;
 - e) le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnano, con il Sub-Responsabile, a sottoscrivere un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - f) verranno adottate tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del RGDP ovvero, dove più restrittive, verranno adottate le misure formalmente indicate dalla Committente;
 - g) garantirà la necessaria assistenza alla Committente, con misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III, art. da 15 a 21, del RGPD;
 - h) il Sub-Responsabile, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro dei trattamenti". Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento, il Sub-Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.
 - i) su indicazioni della Committente cancellerà o restituirà tutti i dati personali dopo che sarà terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellerà le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - j) la Committente verrà immediatamente informata qualora, a parere dell'Affidataria, un'istruzione violi la normativa nazionale o dell'Unione relativa alla protezione dei dati.
 - k) l'Appaltatore metterà a disposizione, su espressa richiesta della Committente, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
 - l) l'Appaltatore accetta sin d'ora di consentire e contribuire ad eventuali attività di revisione, comprese ispezioni presso la propria sede, attivate dalla Committente o da un altro soggetto da questa incaricato.
5. La Committente si impegna a concordare con l'Appaltatore tutte attività di ispezione, che dovranno comunque essere effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta, mettendo tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di ispezione richieste dallo stesso Responsabile del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy.
6. Il Sub-Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare o Responsabile del trattamento.

7. Nel caso in cui il Sub-Responsabile riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto ad inoltrarla prontamente al Responsabile.
8. Il Sub-Responsabile collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.

Art. 26 - Realizzazione connessione VPN

1. Qualora ricorra il caso, Trentino Digitale si impegna a configurare una connessione via VPN o ad estendere eventuali connessioni VPN già attivate su altri contratti, che potrà essere utilizzata esclusivamente dall'Affidataria o dal personale dalla stessa indicato; le connessioni devono essere sempre assegnate nominativamente e non saranno pertanto accettate connessioni generiche multi utenza.
2. Le connessioni saranno costantemente monitorate in tempo reale per motivi di sicurezza.
3. L'Affidataria si assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti a dati e/o apparati di rete della Committente derivati dalla VPN in carico all'Impresa stessa.
4. Le Parti stabiliscono inoltre che gli assegnatari del servizio, con i quali è stato concordato un accesso VPN:
 - hanno la responsabilità di garantire alla connessione via VPN la stessa attenzione e diligenza applicata alle connessioni fisiche effettuate dall'interno dell'azienda;
 - se il PC utilizzato per connettersi alla rete TELPAT via VPN è fornito da Trentino Digitale Spa si impegnano a verificare che il software antivirus installato sia attivo; diversamente, in tutti gli altri casi, si impegnano ad installare un adeguato ed aggiornato software antivirus;
 - devono porre in atto tutte le misure necessarie per impedire ad utenti non autorizzati l'accesso alla rete TELPAT tramite la VPN in dotazione;
 - dichiarano di essere informati della circostanza che, una volta connessi via VPN, i PC dagli stessi utilizzati rappresentano un'estensione della rete TELPAT e come tali devono essere soggetti alle stesse norme e procedure in vigore per i desktop.
5. L'Impresa si impegna a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/o collaboratori assegnatari di account VPN le istruzioni per l'operatore riportate nella dichiarazione che la Committente si impegna a consegnare unitamente alle credenziali di accesso.

Art. 27 - Amministratori di Sistema

1. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016.
2. Ai sensi e per gli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (AdS)", l'Affidataria è tenuta a:
 - a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
 - b) redigere e aggiornare costantemente l'elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
 - c) verificare periodicamente l'attività degli AdS (punto 2.e. del Provvedimento).

2. Qualora l’Affidataria individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Committente (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Committente, inviando un elenco che riporti l’identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (Trentino Digitale) di adempiere all’obbligo di rendere nota, al proprio personale, l’identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.

3. L’Appaltatore deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 giorni dalla firma del contratto, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

Art. 28 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati di Trentino Digitale S.p.a. per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 29 – Obblighi assicurativi

1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.

1. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
2. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposita polizza, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto.
3. La polizza deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente Contratto e prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Posto che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale per la Committente, resta inteso che qualora l'Affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, a titolo di grave inadempienza, ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 con conseguente incameramento della garanzia prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. L'Appaltatore si impegna ad estendere, anche mediante proroghe, la copertura assicurativa fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute.
5. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 30 – Penali

1. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
2. Preso in carico : per ogni giorno. o frazione di giorno di ritardo nella presa in carico del sistema rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00); l'Aggiudicataria prende sin d'ora atto ed accetta che in caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico la Committente, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto per inadempimento, con conseguente diritto ad incamerare la cauzione definitiva e ad applicare e quindi ottenere una penale per l'ulteriore danno, che le parti senza onere della prova anticipatamente quantificano e accettano per un importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).

SLA per il servizio di manutenzione correttiva:

- qualora, per cause imputabili all'affidataria, la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata in Capitolato tecnico (appendice 2), relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio –

percentuale rilevata) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:

- a) per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
- b) per una differenza tra 1,1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
- c) per una differenza tra 2,1% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
- d) per una differenza superiore al 5,1% l'importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
- e) qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

3. Passaggio delle consegne finale:

In caso di mancata o inadeguata disponibilità del Contraente uscente ad assicurare la necessaria collaborazione per il passaggio di consegne e la presa in carico del sistema da parte del nuovo Affidatario, la Committente applicherà una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila /00).

4. La Committente si riserva, altresì, la facoltà di applicare all'affidataria le seguenti penali:

- a) euro 3.000,00 (tremila/00) per la sostituzione del Responsabile del Contratto dell'affidataria non autorizzata dalla Committente;
- b) euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna di prodotti, documentazione tecnica o altri documenti del servizio in oggetto previsti nel Capitolato Tecnico rispetto alla data concordata preventivamente tra l'affidataria e la Committente;
- c) euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata preventivamente tra l'affidataria e la Committente per ogni collaudo negativo successivo al primo.

5. Per ogni altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contenute nel presente contratto, la Committente si riserva la facoltà di applicare all'affidataria, ogni volta, una penale fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00). A titolo puramente indicativo e non esaustivo, costituiscono inadempimento:

- la mancata attivazione della manutenzione secondo il piano concordato;
- l'utilizzo di personale non qualificato;
- qualsiasi malfunzionamento dipendente sia dalle attrezzature hardware, sia da problemi di connettività, che possa causare disagio grave ad una o più unità funzionali;
- la ripetuta mancata reperibilità telefonica del Responsabile del Contratto dell'affidataria;
- la mancata o difforme esecuzione delle attività di cui al presente appalto;
- i ritardi continuativi e ingiustificati nell'esecuzione delle attività;
- la mancata restituzione dei dati delle misurazioni di eventuali indicatori proposti.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui in precedenza, verranno contestati in forma scritta dalla Committente all'Affidataria. L'affidataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio della Committente accettabili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate all'affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La Committente potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto

all'affidataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'affidataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all' "Art. 28 – Garanzia definitiva" od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L'affidataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali eventualmente applicate dalla Committente all'affidataria per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

11. La Committente si riserva la facoltà di compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Affidataria a qualsiasi titolo, compresi i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Affidataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

14. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'Art. 28 – Garanzia definitiva del presente capitolato.

15. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo Art. 31 – Risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

16. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 31 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;

- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il contrattualmente previsto o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto , del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 %;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati o proposte in sede di offerta;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - o) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 32 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Committente si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento unilateralmente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 dal presente Contratto, previa comunicazione da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso dalla data di interruzione dell'efficacia dello stesso tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente si avvalga della facoltà di cui al presente articolo, salvo diversa comunicazione all'atto del recesso, l'Appaltatore sarà obbligato a portare a termine gli interventi avviati e ad effettuare il passaggio di consegne al nuovo fornitore.
4. L'affidataria sarà comunque tenuta, su richiesta della Committente, a effettuare il passaggio di consegne.

Art. 33 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Digitale S.p.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa __, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa__, si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino Digitale S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa __, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa __, si impegna ad inviare copia del presente contratto Trentino Digitale S.p.A."

1. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

3. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

5. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

6. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla

Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 35 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Trentino Digitale S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

3. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 36 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 37 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 38 – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere integralmente ed in ogni sua parte il contenuto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati da Trentino Digitale, avendone presa completa e piena visione nelle sezione "Società Trasparente/Disposizioni

generali/Atti generali” del sito Internet aziendale www.trentinodigitale.it, approvato anche ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica stazione appaltante”), impegnandosi per tutta la durata del rapporto contrattuale ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a renderli noti ai propri dipendenti, collaboratori, soci e a chiunque partecipi all’esecuzione del presente contratto che come tali sono tenuti a conformarvisi.

2. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei predetti documenti costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Società che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Trentino Digitale nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 39 – Norma di chiusura

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.